Leggi Oggi.it

Mittente: Tribunale Ordinario di Bologna

R.G.: 5448/2011/CC

Oggetto: RIGETTO

Data Ricezione: 11 agosto 2011 15:51:44

Messaggio:

```
--
Comunicazione di cancelleria
Sezione: 03

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 5448 / 2011
Giudice: NERI FRANCESCA
Attore principale:
Conv. principale:

Oggetto: RIGETTO
Descrizione: RIGETTATO

Notificato al PdA / in cancelleria il 11 agosto 2011 15:46
Registrato da SBLISIGA CLEMENTINA
--
```

[NON CAdES] Firmato da: glbo.gc.processotelematico.it (certificato emesso da: Certification Authority Extranet 1)

Leggi Oggi.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE III CIVILE

R.G.N. 5448/2011

Il Giudice dott.ssa Francesca Neri

Sciogliendo la riserva del 7-6-2011;

lette le memorie depositate dalle parti nei termini assegnati;

premesso che:

con ricorso ex art. 700 c.p.c. in proprio, quale titolare del marchio commerciale , e quale legale rappresentante di e di , società concessionarie del suddetto marchio per la commercializzazione di prodotti e servizi in ambito estetico, chiedeva che il Tribunale disponesse nei confronti di la cancellazione, dal sito , delle pagine indicate in ricorso e contenenti espressioni diffamatorie nei confronti del marchio in questione, in quanto pregiudizievoli per il ricorrente e per le società operanti col suddetto marchio; chiedeva, inoltre, che il Tribunale disponesse ogni altro provvedimento ritenuto opportuno al fine di tutelare le ragioni del ricorrente, anche ordinando alla resistente di rendere possibile l'identificazione dei soggetti autori dei contenuti diffamatori ospitati sul proprio sito; prospettava una responsabilità ex art. 2043 c.c. degli autori dei post a contenuto diffamatorio, nonché una concorrente responsabilità extracontrattuale della resistente in quanto gestore del sito ospitante, per omesso adeguato controllo sui contenuti ospitati e per rifiuto di procedere alla rimozione delle pagine e dei commenti segnalatile dal ricorrente, avendo la stessa provveduto ad una rimozione solo parziale; prospettava, pertanto, l'instaurazione di un giudizio di merito risarcitorio, sia nei confronti degli autori dei post, una volta identificati, che della stessa società resistente;

all'udienza del 7-6-2011 si costituiva la ., chiedendo il rigetto del ricorso, per infondatezza del medesimo, essendo l'attività della resistente pienamente lecita in forza del chiaro esonero di responsabilità previsto dall'art. 16 D.Lgs. 70/2003; sollevava inoltre le eccezioni di nullità del mandato al difensore, di nullità o invalidità del marchio , di insussistenza di contenuto diffamatorio nei post di cui si chiedeva la cancellazione, evidenziando la sussistenza di precisi limiti e indicazioni a tutela della privacy in caso di ordine dell'Autorità Giudiziaria di comunicazione dei dati dei propri utenti, evidenziando, infine, l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora;

il giudice si riservava, con termine per memorie;

osservato che:

i c.d. operatori della rete internet, a seconda dei compiti e delle funzioni espletate, possono essere classificati come "access provider" (fornitore d'accesso), "service provider" (fornitore di servizi) e

Leggi Oggi.it

"content provider" (fornitore di contenuti); il termine access provider individua il soggetto che consente all'utente l'allacciamento alla rete telematica ed il suo compito è per lo più quello di accertare l'identità dell'utente che richiede il servizio, di acquisire i suoi dati anagrafici e, quindi, di trasmettere la richiesta all'Autorithy Italiana affinché provveda all'apertura del relativo sito Web; l'access provider può anche limitarsi a concedere al cliente uno spazio, da gestire autonomamente, sul disco fisso del proprio elaboratore; service provider è invece quel soggetto che, una volta avvenuto l'accesso in rete, consente all'utente di compiere determinate operazioni, quali la posta elettronica, la suddivisione e catalogazione delle informazioni, il loro invio a soggetti determinati, il servizio di hosting di pagine web, ecc.; content provider è, infine, l'operatore che mette a disposizione del pubblico informazioni ed opere di qualsiasi genere (riviste, fotografie, libri, banche dati, versioni telematiche di quotidiani e periodici ecc.) caricandole nelle memorie dei computers server e collegando tali computer alla rete;

delineate, in via del tutto esemplificativa, le funzioni delle diverse figure di "providers", funzioni che possono essere svolte anche da un unico soggetto, occorre stabilire se sia configurabile o meno la responsabilità di tali operatori per gli eventuali illeciti che possono essere commessi per via telematica;

per quanto concerne la figura dell'access e del service provider, sia la dottrina che la giurisprudenza tendono ad escluderla, potendo essere equiparato il provider ad un latore di informazioni, al quale non può essere addossata alcuna responsabilità per il fatto che il servizio da lui fornito (l'accesso alla rete internet), secondo l'impegno contrattualmente assunto, venga poi diretto dall'utente al perseguimento di scopi contrari alla legge o lesivi di diritti altrui; diversa è la posizione del content provider il quale - generalmente - può essere chiamato a rispondere delle violazioni di legge commesse mediante il materiale immesso in rete (in tal senso: Trib. Bologna, sentenza r.g.n. 7049/2003 dec. 18-6-2007, dep. 28-1-2008, su www.giuraemilia.it; Trib. Cuneo, Milano Finanza Editori s.p.a./STB Servizi Telematici di Borsa, LRC; Trib. Milano, sez. V pen., n.1993/2004; ord. Trib. Napoli 14.6.2002);

nel caso in esame, la resistente ha il ruolo di service provider, in particolare fornisce un servizio di hosting, disciplinato dall'art. 16 D.Lgs. 70/2003;

tale inquadramento giuridico non è contestato dal ricorrente, che, nella memoria autorizzata, pare fare riferimento al provvedimento di tutela previsto dal comma 3 di detto articolo;

ritenuto che:

LeggiOggi.it

premesso che l'operatore che consente agli utenti di accedere ai newsgroup non può essere ritenuto responsabile per i messaggi che passano attraverso i propri elaboratori, in quanto si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell'area di discussione e non ha alcun potere di controllo e di vigilanza preventiva sugli interventi che vi vengono man mano inseriti, e che, diversamente, si verrebbe ad introdurre una nuova ed inaccettabile ipotesi di responsabilità oggettiva, in aperta violazione della regola generale dell'art. 2043 c.c. che, come è noto, fonda la responsabilità civile sulla colpa del danneggiante (tribunale di Lucca, sentenza 20-8-2007, consultabile su Altalex), si tratta di decidere se, nel caso di specie, vi siano i presupposti per l'emanazione di un ordine ex art. 16 comma 3 D. Lgs. 70/2003, ovvero di un provvedimento urgente finalizzato alla tutela del ricorrente, quale l'ordine di comunicazione dei dati degli utenti autori delle espressioni asseritamente denigratorie;

presupposto per l'emissione di tali provvedimenti è l'illiceità delle espressioni utilizzate nei messaggi dei newsgroup e il loro carattere diffamatorio;

si ritiene che tale valutazione vada compiuta considerando i messaggi non singolarmente ma nel loro complesso, così come la giurisprudenza impone di fare in materia di diritto di cronaca e, in particolare, di critica, poiché gli autori dei post esercitano, tramite gli stessi, tale diritto, oggetto di tutela costituzionale, e il lettore che si vuole informare su un certo argomento, partecipando a un newsgroup, ha immediatamente a disposizione tutti i messaggi che riguardano un determinato argomento, pertanto è dall'insieme degli stessi che egli trae la propria impressione su un certo prodotto o servizio;

nel caso specifico si ritiene che i messaggi in questione non abbiano un contenuto diffamatorio, in quanto si sostanziano in giudizi sui servizi e prodotti contraddistinti dal marchio e contengono argomenti di fatto a sostegno delle opinioni espresse sulla validità, o meno, dei metodi di reclutamento del personale da parte delle società che utilizzano il suddetto marchio, e sull'efficacia dei relativi prodotti, cosicchè le espressioni denigratorie utilizzate non possono essere qualificate come diffamatorie, ma come legittimo esercizio del diritto di critica, con i toni informali che caratterizzano la comunicazione nei newsgroup, per cui, sempre continuando nell'analogia con la disciplina del diritto di critica, anche la ricorrenza del requisito della continenza va valutato, nel caso di specie, con una maggiore tolleranza; deve anche sottolinearsi che la presenza di messaggi che esprimono, invece, commenti positivi, ugualmente supportati da dati fattuali, induce definitivamente a escludere la natura diffamatoria del messaggio percepibile dall'utente tramite la lettura dei post aventi ad oggetto il marchio e le società del ricorrente;

LeggiOggi.it

peraltro la ricorrente non ha indicato alcun elemento probatorio sulla falsità dei fatti esposti nei messaggi né sulla sussistenza delle conseguenze negative dei messaggi stessi (difficoltà nel reclutamento del personale e nella commercializzazione dei prodotti);

per economia di giudizio si è ritenuto di decidere direttamente il merito, senza affrontare le questioni ulteriori, e comunque, stante la novità dell'argomento, si ritiene equo compensare integralmente le spese.

p.q.m.
visti gli artt.700, 669 septies c.p.c.
respinge il ricorso e compensa integralmente le spese fra le parti.

Bologna, 11-8-2011

Si comunichi

Il Giudice
dott.ssa Francesca Neri

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 11.08.2011
IL CANCELLIERE C1
(dr. Clementina Sblisiga)

TRIBUNALE DI BOLOGNA